



G.26358

Sent. N. 96/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26358 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna nei confronti di

MELIS Claudia, nata a Mettmann (Germania) il 18.7.1973, residente a

Selargius (CA) in Via Londra n.35 (CF: MLSCLD73L58Z112Z),

rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Maurizio

Scarparo del Foro di Cagliari (avv.maurizioscarparo@legalmail.it), con

domicilio eletto in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio

legale del difensore.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 6.6.2025.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 19.3.2026, celebrata con l'assistenza del

Segretario d'udienza, Dott.ssa Alessandra Giallora, il Magistrato relatore

Cons. Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale, dott. Pellegrino Marinelli e l'Avv. Maurizio Scarparo

per la convenuta MELIS Claudia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 6.6.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l'Ing. MELIS Claudia, responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu (CA) a far data dal 16.2.2015 sino all'attualità, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 35.854,61, asseritamente cagionato all'amministrazione di appartenenza in conseguenza dell'intervenuta definizione giurisdizionale di un contenzioso con un professionista esterno dell'ente territoriale in merito alla quantificazione e corresponsione degli emolumenti dovuti per l'intervenuto espletamento di un incarico progettuale. Secondo la prospettazione accusatoria tale definizione, determinata dal consolidamento di un decreto ingiuntivo non opposto e dalla successiva liquidazione delle somme ingiunte, sarebbe stata pregiudizievole per l'amministrazione ed imputabile ad una condotta negligente della convenuta, sia per l'asserita incauta gestione dei rapporti con il professionista sia per la mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito della trasmissione della deliberazione del Consiglio comunale di Quartucciu n. 32 del 4.8.2022 con la quale l'ente locale ha proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo di euro 71.332,95, al fine di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 751 del 4.5.2022, in relazione al ritardato pagamento degli onorari professionali

	spettanti all'Arch. Manuela Cossu per la redazione del Piano	
	Particolareggiato della frazione di Sant'Isidoro e ha proceduto alla	
	ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla	
	base della documentazione acquisita direttamente dall'amministrazione	
	territoriale.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito quanto	
	segue.	
	1) Con deliberazione di Giunta n. 357 del 18.11.1999, il Comune di	
	Quartucciu conferiva all'Arch. Manuela Cossu un incarico	
	professionale per la redazione del Piano Particolareggiato della	
	frazione di Sant'Isidoro.	
	2) I rapporti economici tra l'ente e la professionista esterna venivano	
	regolati da una convenzione, conclusa a mezzo di scrittura privata	
	stipulata in data 25.11.1999. Il compenso da riconoscere all'Arch.	
	Cossu, in applicazione delle tariffe professionali <i>ratione temporis</i>	
	vigenti, ammontava alla somma lorda di lire 99.683.665 (pari a euro	
	51.482,31).	
	3) La convenzione prevedeva (art.4) l'impegno della professionista a	
	consegnare, entro quattro mesi decorrenti dal ricevimento da parte	
	dell'ente dell'occorrente documentazione, l'Indirizzo progettuale del	
	Piano Particolareggiato, a consegnare, nei quattro mesi successivi	
	all'approvazione dell'Indirizzo progettuale, il progetto di massima	
	del Piano Particolareggiato e, infine, a consegnare, nei quattro mesi	
	successivi all'approvazione del progetto di massima, tutti gli	
	elaborati del progetto definitivo del Piano Particolareggiato.	
	3	

	4) I compensi avrebbero dovuto essere pagati secondo le seguenti	
	modalità (art. 7): il 10%, in acconto, al momento della stipula della	
	convenzione; il 45% entro 15 giorni dalla presentazione	
	dell'Indirizzo progettuale; il rimanente 45%, a saldo, <i>“entro 60</i>	
	<i>giorni dall'adozione del Piano Particolareggiato da parte del</i>	
	<i>Consiglio comunale”</i> .	
	5) Con mandato di pagamento n. 1376 in data 20.4.2001, veniva erogato	
	all'Arch. Cossu un acconto per la somma lorda di lire 32.397.191	
	(pari a euro 16.731,75).	
	6) In data 7.7.2003, la professionista consegnava il progetto esecutivo	
	del Piano Particolareggiato di Sant'Isidoro ed emetteva, quindi, la	
	fattura n. 14 del 25.11.2004 per l'importo lordo di euro 20.546,95.	
	7) La fattura non veniva tuttavia pagata.	
	8) Oltre cinque anni dopo, il responsabile del Settore Gestione del	
	Territorio, Ing. Alessandro Cacciopoli con decorrenza 1.9.2007,	
	chiedeva per le vie brevi all'Arch. Cossu di trasmettere gli elaborati	
	del piano su supporto digitale, la convenzione e la deliberazione di	
	incarico.	
	9) La professionista faceva pervenire quanto richiesto con nota assunta	
	al protocollo dell'ente in data 11.5.2010.	
	10) Con determinazione n. 1494 del 15.12.2010, l'Ing. Cacciopoli	
	procedeva a liquidare la fattura n. 11 del 23.6.2010, presentata	
	dall'Arch. Cossu, per la somma lorda di euro 11.583,52, a fronte di	
	quella di euro 31.372,04, indicata in fattura.	
	11) Sommando il primo acconto di euro 16.731,75 al secondo acconto di	

	euro 11.583,52, complessivamente all'Arch. Cossu risultavano	
	corrisposti euro 28.315,27 lordi, pari al 55% dei compensi pattuiti,	
	rimanendo così da corrispondere la residua somma di euro 23.167,04,	
	pari al rimanente 45% dei predetti compensi.	
	12) Con nota del 15.2.2011, l'Ing. Cacciopoli, rappresentava al	
	professionista l'intendimento dell'amministrazione di procedere in	
	tempi rapidi alla definizione dell'intervento ed evidenziava in	
	particolare all'Arch. Cossu la necessità di procedere alla verifica,	
	richiesta dalla legislazione regionale, in ordine alla coerenza del	
	piano con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale vigente,	
	approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2006, circa tre	
	anni dopo la consegna, nel 2003, degli elaborati asseritamente	
	definitivi del Piano Particolareggiato.	
	13) Con nota del 10.6.2011, l'Arch. Cossu trasmetteva gli elaborati del	
	piano in formato cartaceo.	
	14) Con nota del 29.12.2011, a firma dell'Ing. Cacciopoli, responsabile	
	del Settore, coadiuvato dall'istruttore tecnico Arch. Michela Vacca, il	
	Comune rappresentava all'Arch. Cossu che si rendeva necessario che	
	il progetto fosse integrato di numerosi elaborati progettuali e, nel	
	merito, modificato ovvero integrato allo scopo di conformare il Piano	
	Particolareggiato al sopravvenuto Piano Paesaggistico Regionale.	
	15) Con nota del 16.1.2012, l'Arch. Cossu evidenziava come, dopo la	
	consegna degli elaborati definitivi del piano, <i>“il progetto esecutivo</i>	
	<i>sopra menzionato, per motivazioni mai palesate alla scrivente, non è</i>	
	<i>mai stato oggetto di alcuna attività istruttoria, sia durante il governo</i>	
	5	

	<i>del Sindaco Gilberto Pisu, sia durante il governo del Sindaco</i>	
	<i>Pierpaolo Fois la cui attività amministrativa si è conclusa in data</i>	
	<i>aprile 2010”; quindi, “essendo di oggettiva evidenza che la mancata</i>	
	<i>definizione del procedimento non è dovuta ad inadempienze in alcun</i>	
	<i>modo imputabili all’operato della sottoscritta, al fine di proseguire</i>	
	<i>opportunamente verso il buon fine del procedimento in questione,</i>	
	<i>rimasto sommerso ed irrisolto per circa sei anni dal 2003 al 2009”,</i>	
	<i>chiedeva “al dirigente del settore di predisporre le opportune</i>	
	<i>negoziazioni e la nuova determinazione in ottemperanza dell’art. 6.2</i>	
	<i>della convenzione che regola il rapporto contrattuale tra la</i>	
	<i>sottoscritta e l’Amministrazione Comunale di Quartucciu” (la</i>	
	<i>previsione contrattuale stabiliva che “Per ulteriori prestazioni non</i>	
	<i>contemplate ai punti precedenti sono dovuti al professionista</i>	
	<i>ulteriori compensi da definire con atto aggiuntivo”).</i>	
	16) Con nota del 22.3.2012, l’Arch. Cossu trasmetteva il Piano	
	Particolareggiato <i>“completo delle integrazioni richieste e meglio</i>	
	<i>specificate dopo le riunioni tenutesi presso i vs. uffici, atte a rendere</i>	
	<i>conforme il suddetto Piano Particolareggiato alla normativa</i>	
	<i>subentrata successivamente alla consegna del 7 luglio 2003”.</i>	
	17) Il Comune replicava con nota del 04/10/2012, sempre a firma	
	dell’Ing. Cacciopoli e dell’Arch. Vacca, nella quale evidenziava che	
	<i>“nonostante i numerosi incontri (...) e le numerose osservazioni</i>	
	<i>avanzate, la proposta di cui sopra risulta ancora incompleta e</i>	
	<i>carente di contenuti. (...) Come già ribadito durante i sopracitati</i>	
	<i>incontri, la proposta di piano risulta allo stato carente di contenuti e</i>	
	6	

	<i>gli elaborati risultano ridondanti e di difficile lettura; al contempo,</i>	
	<i>le Norme Tecniche di Attuazione introducono prescrizioni in</i>	
	<i>contrasto con le norme del vigente Piano Urbanistico Comunale</i>	
	<i>(PUC) nonché con le disposizioni legislative regionali e nazionali in</i>	
	<i>materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria”. Di qui la</i>	
	<i>richiesta di procedere alle modifiche richieste nel termine di trenta</i>	
	<i>giorni.</i>	
	18)Premesso che per non incorrere nella revoca del finanziamento	
	regionale stanziato nell’anno 2000 a valere sulle Leggi Regionali nn.	
	45/1989 e 37/1996, risultava indispensabile procedere all’adozione	
	del Piano Particolareggiato entro il 31.12.2012, l’Arch. Cossu veniva	
	invitata a comunicare se intendesse dare seguito alle modifiche	
	richieste (nota del 19.11.2012).	
	19)Con note del 13.12.2012 e del 24.12.2012, la professionista	
	produceva la documentazione richiesta.	
	20)A distanza di circa tredici anni dall’avvio del relativo iter, il	
	Consiglio Comunale di Quartucciu adottava la deliberazione n. 48 del	
	29.12.2012, avente ad oggetto: “Adozione ai sensi degli artt. 20 e 21	
	della L.R. n. 45/89 del Piano Particolareggiato di Sant’Isidoro”.	
	21)In data 31.1.2013, l’Arch. Cossu emetteva la fattura n. 13/2013, per	
	l’importo lordo di euro 64.043,30.	
	22)Successivamente, con nota dell’11.5.2013, il legale dell’Arch. Cossu	
	trasmetteva al Comune di Quartucciu una diffida, finalizzata a	
	ottenere il pagamento della suddetta somma (pari al netto a euro	
	53.864,77), calcolata avuto riguardo sia alla quota del 45%	
	7	

	dell'incarico originario ancora da pagare a saldo, sia ai maggiori	
	onorari a suo dire dovuti per l'ulteriore attività professionale svolta a	
	seguito delle reiterate richieste di modifica degli elaborati da parte	
	del competente settore comunale,	
	23) La diffida veniva riscontrata dal Comune con nota del 2.7.2013, a	
	firma dell'Ing. Cacciopoli, il quale confutava la ricostruzione dei fatti	
	del legale dell'Arch. Cossu. Gli elaborati prodotti da quest'ultima, a	
	seguito delle richieste del Comune, sarebbero stati quelli previsti	
	dalla convenzione, che, in caso di sopravvenienze normative,	
	stabiliva solo la proroga del termine finale di consegna degli	
	elaborati. Per di più <i>“così come era stato predisposto, il piano non</i>	
	<i>era indubbiamente approvabile, essendo necessarie tutta una serie di</i>	
	<i>correzioni per renderlo conforme alla disciplina urbanistica vigente,</i>	
	<i>anche alla data di conferimento dell'incarico”</i> . L'incarico non	
	poteva ritenersi concluso, poiché, a mente degli artt. 20 e 21 della	
	Legge Regionale n. 45/1989, il Consiglio comunale, dopo avere	
	adottato il Piano Particolareggiato con la deliberazione n. 48 del	
	29/12/2012, non aveva ancora proceduto all'adozione definitiva dello	
	strumento urbanistico, cui ostavano la mancata espressione dei pareri	
	di legge da parte dell'ufficio regionale di Tutela del Paesaggio e della	
	Provincia di Cagliari, in ordine all'eventuale assoggettabilità del	
	Piano alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La	
	parcella di cui alla fattura n. 13/2013 non sarebbe stata concordata	
	con l'amministrazione e perciò avrebbe contenuto voci elaborate in	
	autonomia dall'Arch. Cossu, mentre la convenzione prevedeva la	
	8	

		necessaria stipula di un atto aggiuntivo, che peraltro nel caso di	
		specie neppure avrebbe potuto avere luogo, atteso che <i>“le nuove</i>	
		<i>pretese economiche riguardano prestazioni che già risultano</i>	
		<i>contemplate nella convenzione”</i> .	
	24)	Con nota del 20.11.2013, il Servizio Tutela del Paesaggio della RAS,	
		dopo avere esaminato la deliberazione n. 48 del 29.12.2012,	
		formulava una lunga serie di osservazioni, sia in ordine al Piano	
		Particolareggiato di Sant’Isidoro, sia in ordine alle Norme Tecniche	
		di attuazione, ed evidenziava la necessità, prevista dalle disposizioni	
		regionali, di assoggettare il Piano alla Valutazione Ambientale	
		Strategica. Ciò allo scopo di consentire al Servizio Tutela del	
		Paesaggio l’approvazione del Piano ai sensi dell’art. 9 della Legge	
		Regionale n. 28/1998.	
	25)	L’Arch. Cossu sottoponeva la propria parcella al visto dell’Ordine	
		degli Architetti di Cagliari-Oristano, che, in data 20.10.2014,	
		certificava il valore delle prestazioni eseguite dalla professionista, nel	
		periodo dal 2000 al 2013, pari a euro 73.946,74, al netto dell’IVA e	
		degli oneri aggiuntivi, per un totale lordo di euro 93.863,62.	
	26)	A distanza di oltre un anno, in data 15.2.2016, il legale dell’Arch.	
		Cossu inviava una <i>e-mail</i> , in cui si faceva riferimento a un pregresso	
		incontro alla presenza, per il Comune, dell’Assessore all’Urbanistica	
		e della nuova dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. MELIS Claudia e si	
		rappresentava che era interesse di entrambe le parti una definizione	
		bonaria della controversia.	
	27)	In data 12.11.2019 perveniva al Comune, a mezzo posta elettronica	

	certificata, un'ulteriore diffida dei patrocinatori dell'Arch. Cossu, per	
	reclamare l'importo, rimasto insoluto, di euro 53.864,77.	
	28) Altra diffida, a mezzo di altro legale, perveniva sempre a mezzo PEC	
	in data 7.6.2021.	
	29) Seguiva, quindi, il ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di	
	provvisoria esecuzione, dell'Arch. Cossu, datato 12.7.2021.	
	30) Il ricorso veniva notificato all'ente in data 5.5.2022, unitamente al	
	decreto ingiuntivo n. 751 del 4.5.2022, con cui il Tribunale di	
	Cagliari ingiungeva al Comune di Quartucciu il pagamento della	
	somma di euro 53.864,77 relativa ad onorari professionali (di cui alla	
	fattura n. 3/2013), oltre a euro 1.109,20 per l'asseveramento	
	dell'Ordine degli Architetti, interessi e rivalutazione monetaria dal	
	31.1.2013 fino all'effettivo saldo, e delle spese e competenze del	
	procedimento contenzioso.	
	31) Gli atti pervenuti a protocollo (decreto ingiuntivo e ricorso per	
	decreto ingiuntivo) venivano assegnati, tra gli altri destinatari, alla	
	responsabile del Settore Affari Generali, dott.ssa Tiziana Rosas, e	
	all'Ing. MELIS Claudia.	
	32) Con deliberazione di Giunta n. 65 del 24.6.2022, il Comune di	
	Quartucciu deliberava di resistere in giudizio, vista la relazione resa	
	in data 23.6.2022 del Segretario Generale, dott. Angelo Steri, e	
	acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della sopra	
	nominata responsabile del settore Affari Generali, dott.ssa Tiziana	
	Rosas.	
	33) Nella citata relazione, il Segretario, dopo avere ricostruito la	

cronologia degli eventi, e dopo avere evidenziato che “le contestazioni formulate dall’ing. Alessandro Cacciopoli sono state fatte proprie dall’attuale Responsabile del Settore Gestione del territorio, ing. Claudia Melis, nella nota prot. com. n. 17351 del 15.06.2022”, concludeva affermando che “alla luce delle considerazioni sopra riepilogate, si ritiene che il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall’arch. Manuela Cossu meriti opposizione da parte dell’Amministrazione comunale di Quartucciu e, pertanto, si richiede la resistenza in giudizio e la nomina di un legale a difesa delle ragioni dell’ente con vittoria di spese di lite ed onorari”.

34) Quanto alla citata nota dell'Ing. MELIS, essa parimenti ripercorreva la cronologia degli eventi e sottolineava come “il piano particolareggiato di Sant’Isidoro non ha concluso l’iter di approvazione in quanto a seguito dell’invio del piano in Regione, l’ufficio tutela del paesaggio in data 20/11/2013 prot. 18531 del 26/11/2013 ha apportato una serie di osservazioni ai sensi dell’art. 9 dell L.R. 28/98. Considerato inoltre che l’importo residuo dell’incarico al netto degli acconti pagati risulterebbe di € 25.450,28 si ritiene che tale importo sia più che sufficiente per portar a termine il progetto. (...) l’importo preteso dall’arch. Cossu è sproporzionato per un piano di estensione e numero di unità abitative come del borgo di Sant’Isidoro costituito da poche unità abitative”, e concludeva ritenendo che “il Comune debba promuovere opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l’importo preteso risulta sproporzionato per il completamento dell’incarico, a tal fine si

	<i>richiede la nomina di un legale per la tutela dell'Ente".</i>	
	35) La deliberazione di Giunta n. 65 del 24.6.2022, tuttavia, risultava	
	tardiva, in quanto eccedente di ben dieci giorni il termine perentorio	
	di quaranta giorni nel quale è possibile proporre opposizione a	
	decreto ingiuntivo, così come risultavano tardivi sia a nota dell'Ing.	
	Melis, sia il parere del Segretario comunale.	
	36) Con nota del 29.6.2022, il legale di parte avversa quantificava in euro	
	103.102,62 (compresi interessi moratori e rivalutazione monetaria) il	
	credito ingiunto al Comune e proponeva di ridurne l'importo a euro	
	97.000,00 in caso di pagamento entro 40 giorni dal ricevimento della	
	stessa (in dettaglio, sarebbero risultati dovuti euro 53.864,77 a titolo	
	di sorte capitale, euro 40.352,77 a titolo di interessi moratori dal 2013	
	al 2022, euro 5.925,12 a titolo di rivalutazione monetaria del solo	
	capitale dal 2013, per un subtotale di euro 100.142,66, cui dovevano	
	aggiungersi spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo,	
	rimborso forfettario e Cassa Forense, per un totale, come detto, di	
	euro 103.102,62).	
	37) Poche settimane dopo, la Giunta comunale adottava la delibera n. 76	
	del 18.7.2022 con la quale veniva rappresentato che non sarebbero	
	emersi elementi utili ad una contestazione efficace del credito	
	controverso e veniva deliberato <i>"di incaricare il Responsabile del</i>	
	<i>Settore Affari generali per attivare, senza ritardo, le necessarie</i>	
	<i>interlocuzioni con il legale della parte ricorrente e il compimento</i>	
	<i>degli atti gestionali necessari ad una tacitazione definitiva della</i>	
	<i>vertenza".</i>	

	38)La deliberazione veniva corredata del parere di regolarità tecnica	
	espresso, in senso favorevole, dal Segretario Generale.	
	39)Quanto alla relazione del medesimo Segretario, essa rilevava che il	
	termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo risultava	
	scaduto ed evidenziava l'incertezza dell'esito di un'eventuale	
	resistenza in giudizio, nei termini poi richiamati dalla deliberazione	
	della Giunta Comunale.	
	40)Con nota del 27.7.2022, il legale dell'amministrazione comunale,	
	Avv. Stefano Ballero, rappresentava che <i>“Anche a prescindere dalla</i>	
	<i>scadenza del termine di impugnazione, nel merito il decreto</i>	
	<i>ingiuntivo non sarebbe facilmente attaccabile”</i> sia nell'an che nel	
	quantum, e che <i>“Stante i rilevanti profili di incertezza e di rischio, ed</i>	
	<i>alla luce che nel caso di probabile soccombenza il Comune si</i>	
	<i>potrebbe trovare a dover sopportare costi notevolmente maggiori in</i>	
	<i>ragione del maturare di ulteriori interessi moratori oltre che per</i>	
	<i>eventuali spese legali”</i> , dovendosi dunque <i>“sconsigliare di resistere</i>	
	<i>giudizialmente alla domanda dell'arch. Cossu anche in ragione della</i>	
	<i>possibilità di sottoscrivere un eventuale accordo bonario”</i> .	
	41)Nella stessa data il legale di controparte inviava una e-mail al	
	Segretario Generale, con cui richiedeva al Comune di Quartucciu il	
	pagamento entro il termine del 15.8.2022 del credito da ultimo	
	quantificato in euro 94.500,00 (di cui euro 13.759,20 da	
	corrispondere al legale e euro 80.740,80 all'Arch. Cossu).	
	42)L'epilogo della vicenda sarebbe stato costituito dalla deliberazione di	
	riconoscimento del debito fuori bilancio (Del. C.C. n. 32 del	

	4.8.2022), con cui si procedeva al riconoscimento di un debito fuori	
	bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.	
	267/2000, per l'importo di euro 71.332,95, dovendosi ritenere che la	
	residua somma di euro 23.167,04, pari al saldo del corrispettivo da	
	corrispondere, secondo la convenzione, ad avvenuta adozione del	
	piano, abbia trovato copertura in un precedente impegno di spesa.	
	Sulla deliberazione veniva apposto il parere favorevole di regolarità	
	tecnica della responsabile del settore Gestione del Territorio, Ing.	
	MELIS Claudia.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale	
	contestava all'Ing. MELIS, subentrata all'Ing. Cacciopoli nella	
	responsabilità del Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu	
	a far data dal 15.2.2015 e fino all'attualità, di aver gestito negligenemente la	
	vertenza insorta con l'Arch. COSSU e, in primo luogo, di essere rimasta	
	completamente inerte nella gestione degli accordi contrattuali, omettendo di	
	adottare qualsiasi iniziativa, sia per contestare la parcella a partire dalle	
	puntuali osservazioni già formulate dall'Ing. Cacciopoli, sia, in ogni caso,	
	per giungere a una bonaria composizione della controversia, definire la	
	transazione, acquisire la provvista finanziaria occorrente e pagare quanto	
	spettante alla professionista (all'Ing. Melis erano state indirizzate plurime	
	diffide, peraltro formulate a mezzo di legali e perciò con la chiara	
	prospettiva di un imminente contenzioso giurisdizionale che, tuttavia,	
	sarebbero rimaste senza alcun riscontro, e senza che, sul piano gestionale,	
	fosse stata attivata una qualsiasi iniziativa).	
	In secondo luogo, la gestione del decreto ingiuntivo dovrebbe essere	

riferita alla competenza della convenuta, la quale infatti avrebbe formalizzato la nota del 15.6.2022, nella quale rappresentava l'opportunità di opporsi al provvedimento monitorio quando, tuttavia, i termini per l'opposizione erano già scaduti.

Secondo l'organo requirente, la competenza dell'Ing. MELIS non sarebbe superata dal fatto che il parere di regolarità tecnica sulla successiva, e parimenti tardiva, deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 24.6.2022, sia stato reso da altro funzionario, ossia dalla dott.ssa Tiziana Rosas, responsabile del Settore Affari Generali. Sul punto veniva osservato che, come risulta dalla deliberazione di Giunta comunale n. 101/2007, e in particolare dall'Allegato A, in tema di contenzioso, il Settore Affari Generali *"predispone gli atti deliberativi ed i provvedimenti conseguenti, necessari ad attivare la difesa del Comune avanti le varie giurisdizioni"*, ma ciò avviene *"sulla base dell'istruttoria dei settori dell'ente"*, che nel caso di specie sarebbe stata svolta tardivamente.

Anche la declaratoria delle competenze del Settore Gestione del Territorio, agli atti, che comprende la stesura di “*relazioni*” nelle materie di competenza, confermerebbe tale conclusione.

La tardività della nota contenente la relazione dell'Ing. MELIS, sottoscritta il giorno dopo la scadenza del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, escluderebbe conseguentemente ogni nesso causale, ai fini del pregiudizio erariale, dei ritardi con cui si è proceduto alla stesura della relazione del Segretario Generale, alla predisposizione della proposta di deliberazione da parte della dott.ssa Rosas e all'adozione della deliberazione di Giunta n. 65 del 24.6.2022.

	Il danno erariale veniva quantificato in misura pari alla differenza tra	
	la somma di euro 94.500,00, definitivamente pagata dal Comune in esito alle	
	interlocuzioni tra il Segretario Generale e il legale dell'Arch. Cossu, e la	
	sorte capitale che il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto spettante alla	
	professionista (euro 53.864,77), per un ammontare complessivo di euro	
	40.635,23, che veniva imputato alla responsabilità omissiva per colpa grave	
	della convenuta in misura pari ad euro 35.854,61 in ragione del fatto che	
	rispetto alla maturazione della sorte capitale (2013), l'Ing. MELIS aveva	
	preso servizio in data 15.2.2015.	
	L'organo requirente riferiva di aver formalizzato l'invito a fornire	
	deduzioni sia nei confronti dall'Ing. MELIS Claudia, sia nei confronti	
	dell'Ing. Cacciopoli Alessandro e dopo aver riferito che la posizione di	
	quest'ultimo veniva archiviata a seguito dell'accoglimento delle difese svolte	
	in sede preprocessuale, analizzava e confutava le argomentazioni difensive	
	presentate dalla difesa della convenuta sia tramite il deposito di deduzioni,	
	sia in sede di audizione personale.	
	In conclusione, veniva chiesta la condanna dell'Ing. MELIS Claudia	
	al pagamento, in favore del Comune di Quartucciu, della somma di euro	
	35.854,61, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di	
	giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	9.6.2025, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di trattazione.	
	Con memoria depositata in data 13.2.2026, si è costituita in giudizio	
	l'Ing. MELIS Claudia, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Scarparo	
	del Foro di Cagliari.	

	La difesa della convenuta ha preso posizione avverso la contestazione	
	di responsabilità erariale formulata dalla Procura Regionale, affrontando	
	direttamente il merito della controversia.	
	Dopo aver richiamato i ruoli e le competenze assegnate all’Ing. MELIS	
	nell’ambito del rapporto di servizio in essere dal 2015 con il Comune di	
	Quartucciu (Responsabilità tecnica del Settore Gestione del Territorio), la	
	difesa ha eccepito fermamente che gli obblighi correlati all’inquadramento	
	della convenuta potessero essere estesi alla gestione dei contenziosi, con la	
	conseguenza che sia in relazione alla contestata inerzia che avrebbe	
	connotato l’atteggiamento della convenuta nella fase del contenzioso	
	stragiudiziale all’indomani del suo insediamento presso l’ente, sia in	
	relazione alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo notificato	
	dall’Arch. Cossu, nessuna responsabilità potrebbe essere concretamente	
	ipotizzata.	
	1) Con riguardo alla contestazione di negligenza nella fase precedente	
	alla notificazione del decreto ingiuntivo, la difesa ha eccepito in	
	particolare che lo stallo nella definizione del procedimento di	
	approvazione del Piano Particolareggiato di Sant’Isidoro e nel	
	componimento della controversia con l’Arch. Cossu in merito alla	
	quantificazione degli emolumenti professionali dovuti in suo	
	favore, era dipeso fondamentalmente dalla mancanza di indicazioni	
	da parte dell’organo politico, come invero ammesso nella	
	Relazione sulla Performance 2018 (Deliberazione di Giunta	
	Comunale n.56/2019 – Allegato A pag. 71 – 71) e, con riferimento	
	precipuo al contenzioso con la professionista esterna, dal mancato	
	17	

	stanziamento delle somme necessarie e dall'autorizzazione della	
	Giunta Comunale a dare corso ad una definizione transattiva.	
	Veniva inoltre rilevato che la posizione del Settore, invero già	
	formalizzata dal predecessore Ing. Cacciopoli e confermata	
	dall'Ing. MELIS, risultava contraria a riconoscere integralmente le	
	spettanze aggiuntive richieste dall'Arch. Cossu, con la	
	conseguenza che risultava invero problematico trovare una	
	soluzione bonaria alla controversia, fermo restando che la	
	convenuta non si sarebbe disinteressata della pratica, ma avrebbe	
	costantemente interloquito in merito con l'Assessore al ramo	
	(come dimostrato dalla documentazione allegata).	
	2) Con riguardo alla contestazione di non aver consentito	
	all'amministrazione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo	
	in conseguenza della ritenuta tardiva trasmissione della relazione	
	sullo stato del contenzioso, la difesa ha evidenziato che dall'analisi	
	delle norme regolamentari interne dell'ente, la competenza per la	
	gestione dei contenziosi – sulla base del chiaro disposto della	
	Deliberazione G.c. n.101/2007 - non era assegnata al servizio	
	diretto dall'Ing. Melis, bensì al Settore Affari Generali, al quale era	
	stata infatti assegnata la pratica al momento della notificazione del	
	provvedimento monitorio in data 5.5.2022. Sul punto veniva	
	rilevato che tale rilevante competenza risultava all'evidenza	
	esorbitante le mansioni di un ufficio squisitamente tecnico ed era	
	stata invero oggetto di un'attribuzione di sovrintendenza	
	direttamente in capo al Segretario Comunale, come da	

		documentazione allegata.	
		La difesa osservava inoltre che l'assenza di un obbligo di servizio	
		emergerebbe anche dalle numerose precedenti pratiche contenziose	
		riferibili al settore diretto dall'Ing. MELIS, dove la predisposizione	
		della relazione tecnica interveniva sulla base di una puntuale	
		richiesta del Settore Affari Generali, secondo prassi consolidata, da	
		ritenere del tutto ragionevole.	
		L'infondatezza dell'addebito risulterebbe infine chiaramente	
		percepibile in considerazione del fatto che l'opposizione al decreto	
		ingiuntivo risultava invero doverosa in ragione del fatto che il	
		contratto stipulato a suo tempo tra il Comune di Quartucciu e	
		l'Arch. Cossu prevedeva (art.10) una specifica clausola	
		compromissoria in merito ad eventuali controversie sulla	
		determinazione del compenso. Tale evidenza renderebbe ancora	
		più evidente, ad avviso della difesa, l'inconsistenza dell'addebito	
		formulato nei confronti della convenuta, atteso che la valutazione	
		di un'eventuale eccezione sulla competenza dell'autorità	
		giurisdizionale chiamata a dirimere la controversia non poteva	
		certamente rientrare nelle valutazioni del Settore Gestione del	
		Territorio.	
		3) La condotta osservata dalla convenuta risulterebbe conforme agli	
		obblighi di servizio assegnati e si sarebbe innestata in un contesto	
		amministrativo connotato dalla costante meritorietà delle sue	
		prestazioni lavorative, come confermato dalla cospicua e rilevante	
		serie di incarichi ad essa affidati dall'amministrazione, come da	

		documentazione allegata.	
		Dopo aver diffusamente argomentato sull'assenza, in ogni caso, di una condotta gravemente colposa della convenuta, trovatasi invero a gestire una situazione che si era trascinata da tantissimi anni prima dalla sua presa di servizio, anche in considerazione delle nuove restrittive regole introdotte, a valere per i giudizi in corso, dalla recente Legge n.1/26 in merito ai criteri di individuazione dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, la difesa concludeva affermando che:	
		– non sussisteva alcun obbligo giuridico in capo all'Ing. Melis di proporre opposizione al decreto ingiuntivo;	
		– non è ravvisabile alcun nesso causale tra le funzioni tecniche esercitate e il danno lamentato;	
		– l'ing. Melis ha operato con piena trasparenza e nel rigoroso rispetto dei limiti delle proprie competenze.	
		Per tali ragioni, veniva chiesto che la Corte dei conti voglia dichiarare l'insussistenza di responsabilità contabile erariale in capo all'Ing. MELIS Claudia e, per l'effetto, disporre l'assoluzione da qualsivoglia contestazione.	
		In via subordinata, qualora le argomentazioni sinora esposte non fossero ritenute sufficienti, veniva chiesto di applicare il potere riduttivo nella sua massima espansione.	
		All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e dopo aver preso posizione avverso le eccezioni difensive sviluppate nell'atto di costituzione della convenuta, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.	
		La difesa della parte convenuta ha parimenti richiamato le eccezioni	
		20	

	formulate nella memoria di difesa e ha concluso in conformità.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale non può trovare accoglimento.	
	La vicenda controversa riguarda l’asserita responsabilità della responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu, Ing. MELIS Claudia, per l’intervenuto pagamento di una quota parte degli interessi ed accessori a valere sulla sorte capitale di euro 53.864,77 relativa al credito vantato dall’Arch. Cossu Manuela nei confronti dell’ente territoriale.	
	La Procura Regionale ha ripercorso analiticamente l’annosa controversia tra l’ente e la professionista, evidenziando che a fronte di un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato nel novembre 1999 (redazione del Piano Particolareggiato della Frazione di Sant’Isidoro) ed eseguito dall’Arch. Cossu a più riprese sino al dicembre 2012 (data di adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale), risultavano irrisolte, alla data di insediamento dell’Ing. MELIS nella responsabilità del Settore Gestione del Territorio (2015), sia la questione concernente la necessità di rinegoziare alcune prestazioni aggiuntive correlate alla necessità di adeguare il progetto presentato originariamente (2003) al nuovo Piano Paesaggistico Regionale del 2006, sia una serie di contestazioni che il Comune aveva rilevato rispetto alla prestazione resa	
	21	

	dalla professionista (nota dell'Ing. Cacciopoli del 2.7.2013).	
	Secondo la Procura Regionale, l'Ing. MELIS non avrebbe dato corso	
	alle doverose attività di gestione della vertenza con l'Arch. Cossu,	
	omettendo di coltivare una possibile transazione e restando sostanzialmente	
	inerte nonostante la professionista avesse formulato specifiche diffide	
	tramite legali e successivamente alla notificazione (5.5.2022) del decreto	
	ingiuntivo, non avrebbe rispettato l'obbligo di servizio che le imponeva di	
	relazionare tempestivamente al Settore Affari Generali, in tal modo	
	determinando la scadenza del termine per proporre un'eventuale opposizione	
	e la cristallizzazione dell'esposizione debitoria dell'amministrazione.	
	Secondo la difesa nessun addebito potrebbe essere sollevato nei	
	confronti della convenuta, sia nell'ormai compromessa fase stragiudiziale	
	antecedente all'attivazione del procedimento monitorio, sia nella fase	
	successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo, la cui eventuale	
	opposizione era attribuita alla competenza gestionale del Settore Affari	
	Generali.	
	La Sezione premette che sulla base di una compiuta analisi della	
	vicenda, il carico eziologico dell'azionato pregiudizio erariale –	
	sostanzialmente correlato dall'organo requirente al ritardato pagamento delle	
	somme dovute alla professionista e alle spese del decreto ingiuntivo - deve	
	essere ancorato alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.	
	Si evidenzia, su questo specifico punto, quanto segue.	
	1) Le ragioni per le quali il saldo di quanto dovuto in favore dell'Arch.	
	Cossu non risultava ancora corrisposto, erano strettamente connesse	
	ad un' <i>impasse</i> generatosi tra l'amministrazione committente e	
	22	

	professionista incaricato sulla corretta esecuzione dell'incarico	
	(completezza e regolarità del lavoro svolto, necessità o meno di	
	rinegoziare prestazioni aggiuntive).	
	2) La mancata definizione transattiva non può essere imputata ad una	
	grave negligenza dell'amministrazione (e sicuramente non potrebbe	
	essere imputata alla convenuta, entrata in servizio quando il	
	contenzioso era già insorto da tempo), atteso che nonostante i	
	tentativi di composizione bonaria di cui vi è traccia nel fascicolo	
	processuale (si vedano le e-mail dei legali dell'Arch. Cossu; Allegato	
	n.3 – doc. 13 del Fascicolo di Procura), già dall'anno 2013 - in	
	particolare dalla presa di posizione dell'Ing. Cacciopoli a fronte della	
	richiesta di pagamento della professionista - le posizioni erano	
	distanti e difficilmente conciliabili.	
	3) A fronte della posizione assunta ormai da tempo	
	dall'amministrazione, peraltro ribadita dalla stessa convenuta nella	
	relazione istruttoria del 15.6.2022, risultava ragionevole opporsi al	
	decreto ingiuntivo. Tale opzione era quantomai doverosa in ragione	
	del fatto che, come osservato dalla difesa della convenuta, il ricorso	
	al Giudice Civile risultava contrario alla clausola compromissoria	
	specificamente apposta dalle parti al contratto originario del	
	25.11.1999 (art.10), con la conseguenza che l'opposizione avrebbe	
	ragionevolmente consentito all'ente di risparmiare le spese del	
	giudizio monitorio.	
	Fatte queste premesse, la Sezione ritiene che l'obbligo di servizio	
	correlato alla gestione del contenzioso instauratosi a seguito della	
	23	

notificazione del decreto ingiuntivo non rientrasse nella sfera di competenza del Settore Gestione del Territorio e che pertanto la mancata opposizione non possa essere imputata alla condotta dell'Ing. MELIS.

Si osserva che le norme regolamentari interne del Comune di Quartucciu prevedevano espressamente che la competenza in tema di contenzioso appartenesse al Settore Affari Generali (Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n.101/2007 di approvazione della Rideterminazione della struttura organizzativa dell'ente, a mente del quale veniva previsto che *“Sulla base dell'istruttoria dei settori dell'ente predispone gli atti deliberativi ed i provvedimenti conseguenti, necessari per attivare la difesa del Comune avanti le varie giurisdizioni”*; cfr. Allegato n. 7 del Fascicolo di Procura). Su questo specifico punto non può accogliersi il rilievo formulato dall'organo requirente, secondo il quale i settori interessati dal contenzioso dovessero sostanzialmente farsi carico delle tempistiche processuali nel rendere le relazioni al Settore Affari Generali, atteso che la competenza di gestione tecnica del contenzioso non poteva essere stata affidata ai diversi plessi interessati dalle vicende sostanziali, ma ragionevolmente ricondotta, in assenza di avvocatura interna, ad uno specifico settore amministrativo. La lettura offerta nell'atto di citazione determinerebbe infatti, ad avviso del Collegio, un indebito spostamento di responsabilità verso centri del tutto inadeguati alla gestione tecnica dei contenziosi, con seri rischi di corretta funzionalità e sostanziale deresponsabilizzazione del centro effettivamente competente. Sicuramente l'Ing. MELIS aveva l'obbligo di relazionare sulla vicenda controversa, ma le tempistiche dovevano essere indicate dal Settore Affari Generali, con la

doverosa precisazione che a fronte della notificazione di un decreto ingiuntivo, i tempi di reazione dell'amministrazione - proprio per la perentorietà del termine previsto per l'opposizione, per le conseguenze nefaste che possono derivare dall'eventuale mancato suo rispetto, specificamente per un Comune come Quartucciu privo di avvocatura interna - devono essere rapidissimi e consentire l'adozione degli atti necessari perché l'avvocato di libero foro designato possa dare corso efficacemente alla difesa dell'ente.

Tale conclusione, oltre ad essere imposta dalla corretta e ragionevole interpretazione del dato regolamentare, trova conferma sia nella numerosa serie di precedenti, allegati dalla difesa, in cui la relazione dell'ufficio tecnico veniva richiesta e sollecitata dal Settore Affari Generali (cfr. Allegato n.8 del Fascicolo dell'Ing. MELIS), sia, formalmente, nel fatto che il parere di regolarità tecnica della Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 24.6.2022 con la quale veniva deciso, ancorchè tardivamente, di opporsi al decreto ingiuntivo, veniva fornito dal Settore Affari Generali, sia, decisamente, nel fatto che l'opposizione al decreto ingiuntivo trovava valida giustificazione in ragione della clausola compromissoria apposta al contratto del 25.11.1999 tra il Comune di Quartucciu e l'Arch. Cossu, che non poteva certamente essere vagliata tecnicamente dalla convenuta ai fini dell'eventuale opposizione.

In conclusione, la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'Ing. MELIS Claudia deve essere rigettata.

2. In ragione dell'assenza di responsabilità della convenuta, deve tenersi conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista

	dall'art.31, comma 2, c.g.c. a mente del quale, in caso di proscioglimento nel	
	merito, il giudice liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza,	
	l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.	
	Ne consegue che la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base	
	degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri	
	dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).	
	In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e	
	della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella	
	11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei	
	conti), dette spese si liquidano in euro 2.500,00, oltre spese generali nella	
	misura del 15% e oneri di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Rigetta	
	La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.	
	Liquida e pone a carico del Comune di Quartucciu (CA) le spese del giudizio	
	in favore della convenuta Ing. MELIS Claudia, nella misura di euro	
	2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19.3.2026.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Gaetano Berretta Donata Cabras	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 23/06/2026	
	Il Dirigente	
	26	

[illegible][illegible]